

AVV



Imp. n° 834/2019

Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: 71

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 7 del 15 gennaio 2019

Numero del Registro generale delle determinazioni: 683 / 2019

Oggetto: Presa atto di conferimento incarico all'avv. Felice Eugenio Lorusso e relativa autorizzazione e impegno della spesa complessiva di € 12.688,00# (comprensiva di IVA, CPA e ritenuta di acconto) per giudizio dinanzi al TAR per la Puglia Bari Comune di Foggia/Regione Puglia Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice (Ambito 6)

Servizio - AVVOCATURA

Ufficio: *AVVOCATURA -*

Responsabile del Procedimento: *avv. Domenico Dragonetti*

Estensore: *dott.ssa Pia Cagliari*



Comune di Foggia
Servizio Avvocatura

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con provvedimento consiliare n. 325/1997 il Comune di Foggia ha deliberato in merito alla perimetrazione delle aree da assoggettare a piano di recupero ai sensi dell'art. 29 della L. 47/85 e s.m.i.;
- la Regione Puglia riscontrata la nota prot. 59685/2009, con la quale il Comune di Foggia trasmetteva gli elaborati relativi al Piano di Recupero adottato in variante al PRG, formulava dei rilievi;
- recepito l'indirizzo regionale il Comune di Foggia nel dicembre 2017 adottava ulteriori sei delibere consiliari definite di "riadozione", ma sostanzialmente confermate delle precedenti adottate nel 2014, che venivano ricevute dalla Regione Puglia in data 06.02.2018;
- il Dipartimento Regionale Mobilità, Qualità urbana, opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio Sezione Urbanistica con nota AOO_079/Prot 30.11.2018 – 0010868 avente ad oggetto "Legge n. 47/85 art. 29, L.R. 26/85 artt. 3 e 5, L.R. 40/86. Approvazione di piani di recupero di insediamenti abusivi in zona Salice" ha dichiarato inammissibili i piani di recupero "Salice"(Ambito 6);
- il Comune di Foggia ha interesse ad impugnare il precitato provvedimento (Ambito 6), nonché tutti gli atti connessi, ritenendoli viziati ed illegittimi;
- la controversia giudiziaria in argomento, per sua natura, l'oggetto della materia, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché per gli interessi, non solo patrimoniali, riveste un altissimo grado di delicatezza;
- è necessario, pertanto, ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale avvalendosi di un avvocato esperto di diritto amministrativo che il Sig. Sindaco dott. Franco Landella ha individuato nella persona dell'avv. Felice Eugenio Lorusso;
- l'avv. Felice Eugenio Lorusso, in coerenza con le previsioni del D.M. 55/2014 e successivo D.M. 37/2018, con nota prot.gen. 127802 del 06.12.2018 ha comunicato la propria disponibilità a patrocinare l'Ente comunale indicando l'importo di € 12.688,00# comprensivo di IVA, CPA e ritenuta d'acconto da liquidarsi per la metà alla fase introduttiva del giudizio mentre la seconda metà all'esito della sentenza di primo grado;
- l'avv. Felice Eugenio Lorusso si impegna, altresì, a svolgere qualunque ulteriore attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale inerente alla controversia in essere

VALUTATI favorevolmente i termini e le condizioni presentate dal professionista in ordine al compenso da riconoscere nel caso di conferimento di patrocinio legale

Tutto ciò premesso:

Visto lo Statuto di questo Comune;

Visto la L. 27 del 24.03.2012 nonché il D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 37/2018;

Acquisiti i pareri dell'art.49 del D.Lgs.267/00;

Acquisito il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000

DETERMINA

- a) di prendere atto del mandato di rappresentanza e difesa del Comune di Foggia conferito dal Sindaco di Foggia, dott. Franco Landella, all'avv. Felice Eugenio Lorusso, con studio in Bari



Comune di Foggia
Servizio Avvocatura

alla via Amendola n.166/5, per la proposizione del ricorso dinanzi al TAR per la Puglia sede di Bari per i motivi illustrati nella parte narrativa della presente determinazione che qui si intende per integralmente trascritta;

- b) di impegnare la complessiva somma di € 12.688,00#(comprensiva di IVA, CPA e r.a.), per compenso professionale all'avv. Felice Eugenio Lorusso, nel rispetto dei parametri di liquidazione ex D.M. 55/2014 e succ. mod., al capitolo 3800/10 del bilancio in corso;
- c) di dare atto che trattasi di incarico di collaborazione individuale di natura occasionale non soggetto ad obbligo CIG ex art. 7, comma 6 del d.lgs 30.03.2001 n. 165;
- d) di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza a favore di:

Lorusso Felice Eugenio
via G. Amendola n. 166/5 BARI
CF: LRSFCG52Po8L220B

Il presente atto viene trasmesso in copia alla Segreteria Generale per l'apposizione del numero del Registro generale delle determinazioni dirigenziali e comunicato al Signor Sindaco.

Il Dirigente
Servizio Avvocatura
avv. ~~Domenico Dragonetti~~

LORUSSO FELICE
EUGENIO
Avvocato
15.12.2018 07:18:12
UTC

RR 1559/2018
E.C. 16.1.2019
YAA B. ITA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

- BARI -

RICORSO

per

il Comune di Foggia (C.F. 00363460718), in persona del Sindaco p.t., dott. Franco Landella, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso (C.F. LRSFCG52P08L220B), giusta procura rilasciata su foglio separato, e con lui elettivamente domiciliato in Bari alla Via Amendola n. 166/5 (*difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di causa ai seguenti indirizzi: pec segreteria@pec.studiolegalelorusso.it - fax 080/5481332*)

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento manifestato mediante la nota regionale AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868 avente ad oggetto "*Legge n. 47/85 art. 29, L.R. 26/85 artt. 3 e 5, L.R. 40/86. Approvazione di Piani di recupero di insediamenti abusivi in zona Salice. Comunicazioni*"; nota meglio indicata e descritta nel corpo del presente ricorso (AMBITO 6);
- nonché di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;

e comunque per l'accertamento

- a) dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione al procedimento amministrativo riguardante le "*Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice – Ambiti 1-2-3-4-5-6*", con particolare riferimento al mancato seguito alla nota comunale prot. n. 12599 del 06.02.2018 avente il predetto oggetto (AMBITO 6);

b) e del diritto del Comune di Foggia ad ottenere la definizione del procedimento urbanistico in causa e, quindi, l'approvazione definitiva del piano di recupero in questione.

FATTO

I. La presente azione del Comune di Foggia nei confronti della Regione Puglia è finalizzata a ottenere il (corretto) completamento del procedimento amministrativo relativo al Piano di Recupero relativo alla Zona c.d. "Salice". Procedimento -come vedremo- disciplinato dalla legge regionale n. 56/80, e in particolare dall'art. 16 (rubricato "*Piano Regolatore Generale Comunale: formazione ed approvazione*").

Il piano di recupero in questione ha una "storia" alquanto travagliata. È infatti stato "concepito" molti anni or sono. In questa sede pare sufficiente rammentare che:

- con provvedimento consiliare n. 325 del 09.04.1997 il Comune di Foggia ha deliberato "*in merito alla perimetrazione delle aree da assoggettare a piano di recupero ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/85 e s.m.i.*";
- al predetto provvedimento hanno fatto seguito la deliberazione di C.C. 370 dell'1.06.2001, la deliberazione di G.M. n. 239 del 28.07.2006 e deliberazione di G.C. n. 58 del 20.03.2008, recanti attività propedeutiche all'adozione del Piano di Recupero;
- con nota n. 59685 del 20.07.2009 il Comune di Foggia ha trasmesso alla Regione Puglia gli elaborati relativi al Piano in questione, adottato in variante al PRG con deliberazione di C.C. n. 46/2008 e successivamente approvato in via definitiva;

- la Regione Puglia, in data 20.01.2011, ha riscontrato il predetto invio con un'articolata nota (prot. 472), sospendendo il giudizio teso all'eventuale approvazione definitiva e, di fatto, invitando il Comune a rivedere l'intero impianto del piano all'epoca proposto, in quanto:
 - o *nell'ambito così come perimetrato rientravano sia quelle situazioni oggetto di confisca ormai eseguita a seguito di giudizio intervenuto, sia situazioni connesse a semplici istanze di condoni che nel tempo erano state inoltrate alla Amministrazione Comunale in virtù delle possibilità di legge;*
 - o *non era presente un organico disegno del territorio, con standards recuperati in aree che poco avevano a che fare con i singoli insediamenti;*
- è quindi emersa la necessità di riconsiderare gli aspetti generali del piano (tra cui lo standard da reperire), riconducendoli solo al caso di illeciti derivanti da lottizzazione abusiva. Ciò ha determinato una diversa impostazione del lavoro di reperimento standards, e dei connessi approfondimenti, basati non più su dati empirici -tra l'altro ritenuti non congrui dalla Regione Puglia- ma su dati fattuali rilevati dopo una rigorosa attività di monitoraggio;
- ne è derivato uno standard *reale*, basato sul concetto di recupero delle aree specifiche oggetto d'abuso, edificate o non. Si è cercato il recupero degli interventi ricadenti nella fattispecie della lottizzazione abusiva, rappresentanti un tassello fondamentale per ridisegnare le aree a ridosso della città;
- la Regione ha a suo tempo avallato lo "spirito" del piano, ne ha condiviso i contenuti (oggetto del recupero sono solo le aree oggetto di confisca) ed

ha rimandato al PUG la definizione dell'assetto generale dell'area "Salice". Il tutto, anche nell'ambito di una conferenza di servizi indetta dal Comune di Foggia con nota n. 34242 del 15.04.2013.

L'“essenza” del piano di recupero in questione consiste quindi nell'adottare varianti al PRG che, modificando le precedenti destinazioni del piano, rendano urbanisticamente conformi gli insediamenti abusivi ed assicurino adeguati standard urbanistici.

II. Il Comune di Foggia ha in seguito, anche per esigenze legate ad una adeguata localizzazione degli interventi, “spacchettato” il piano e nel 2014 ha adottato sei piani di recupero, con sei distinte delibere consiliari (Delibere C.C. nn. 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 del 14.03.2014), pubblicando gli stessi per 15 giorni, più 15 per le osservazioni, e li ha poi inviati alla Regione Puglia.

La Regione ha formulato dei rilievi (nota regionale prot. 0004425/2016), in particolare ritenendo errata la modalità “abbreviata” della pubblicazione, e necessaria l'ostensione per 30 giorni più 30 per le osservazioni.

A quel punto il Comune ha riscontrato puntualmente tutti i rilievi sollevati dalla Regione Puglia, predisponendo dettagliate spiegazioni/soluzioni ad ogni problematica (nota comunale prot. 127153/2016). In seguito a tale nota, si sono peraltro tenuti incontri tecnici tra i Servizi Urbanistica dell'Amministrazione Comunale e della Regione Puglia grazie ai quali, in un'ottica di proficua collaborazione tra Enti, sono state sciolte perplessità in merito ai punti sollevati con la precedente nota del Servizio Urbanistica regionale, fatta eccezione per la procedura di pubblicazione dei provvedimenti relativi alla adozione.

III. In definitiva, recepito ad ogni buon conto l'indirizzo regionale relativamente alla procedura di pubblicazione dei provvedimenti relativi alla adozione, il Comune di Foggia, nel mese di luglio 2017, ha proceduto alla ri-pubblicazione dei

piani per i canonici 30 giorni + 30, secondo i certificati che saranno depositati (da cui si apprende, tra l'altro, che non vi sono state osservazioni nei termini previsti dalla legge). A questo punto il procedimento per la fase comunale avrebbe già potuto dirsi concluso.

Il Comune - per estremo tuziorismo - ha posto in essere un ulteriore passaggio, adottando nel dicembre 2017 altre sei delibere (nn. 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 del 21.12.2017), denominate di "riadozione", dal contenuto articolato, i cui termini essenziali sono i seguenti:

- 1) ha revocato espressamente le antiche deliberazioni riguardanti la variazione originaria del piano Salice, che fu abbandonata per ragioni sopra accennate;
- 2) ha confermato espressamente le adozioni deliberate nel 2014 rispetto a cui non ha variato alcun contenuto, dando atto che nel 2017 i piani così adottati erano stati correttamente pubblicati senza osservazioni;
- 3) ha riportato nell'atto deliberativo "ultimo" le "risposte" ad osservazioni regionali, già controdedotte con atti inviati alla Regione.

Le sei delibere definitive di "riadozione" del 21 dicembre 2017 (si tratta nella sostanza di atti di "conferma" dei precedenti) sono state inviate alla Regione per l'approvazione nel febbraio 2018 (cfr. nota comunale prot. 12599 del 06.02.2018).

IV. Da qualunque prospettiva si osservi il procedimento di pubblicazione del piano, è fuori di dubbio che il procedimento medesimo ha seguito le regole proprie della legge regionale n. 56/1980, in ossequio all'orientamento regionale secondo cui i piani di recupero andavano assoggettati al procedimento previsto dalla legge medesima per gli strumenti urbanistici generali, e pubblicati di conseguenza secondo le inerenti modalità; e quindi per un periodo di giorni 30,

con ulteriori 30 per le osservazioni, e non invece secondo i procedimenti previsti per i piani particolareggiati (15+15).

La Regione Puglia, per lungo tempo, e a far data dal giorno della ricezione delle delibere nn. 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 del 21.12.2017 (quindi dal 06.02.2018) è tuttavia rimasta inerte, con atteggiamento contrario ad ogni canone legale di buon andamento, tanto più che si realizza nel rapporto tra Enti pubblici.

V. Soltanto a distanza di molti mesi dal momento della ricezione delle sei delibere comunali (06.02.2018) la Regione, o meglio il Dipartimento Regionale Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio -Sezione Urbanistica-, ha inopinatamente dichiarato “inammissibili” i piani di recupero Salice (cfr. nota AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868 avente ad oggetto “*Legge n. 47/85 art. 29, L.R. 26/85 artt. 3 e 5, L.R. 40/86. Approvazione di Piani di recupero di insediamenti abusivi in zona Salice. Comunicazioni*”). Preme evidenziare che l’atto è sottoscritto da Dirigenti regionali ed inviato all’Assessore competente solo “per conoscenza”.

Al Comune di Foggia non resta che ricorrere a codesto Tribunale, innanzitutto ai fini dell’annullamento dell’illegittima nota regionale del 30.11.2018, ma anche affinché sia accertato l’“inadempimento” della Regione Puglia (che, come vedremo, sostanzialmente perdura a tutt’oggi), con conseguente condanna della stessa al corretto adempimento.

Tutto ciò, sulla base dei seguenti motivi.

DIRITTO

1. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 56/1980, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ART. 16.

L'art. 16 della Legge regionale n. 56/1980, che disciplina il procedimento di formazione ed approvazione del Piano regolatore generale comunale, prevede (tra l'altro) che: *"Il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza del termine precedente, rimette all' Assessorato regionale all' Urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del PRG.*

L'Assessore invia il PRG, unitamente alla relazione del competente ufficio regionale, al Comitato Urbanistico Regionale che esprime in merito motivato parere; successivamente l'Assessore trasmette alla Giunta Regionale il PRG unitamente alla relazione all' ufficio regionale ed al parere del CUR; la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del CUR, ed alle indicazioni del PRG, delibera l'approvazione o il rinvio del PRG.

Il procedimento di cui al comma precedente deve concludersi entro 120 giorni a partire dalla data in cui l'Assessorato Regionale all'Urbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del PRG.

La Giunta Regionale può apportare al PRG le sole modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni di cui al precedente 4° comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del PRG con quelle operate da altri piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge".

La norma è chiara. È all'organo politico che spetta pronunciarsi in ordine al PRG così come "impostato" dal Comune.

E la nota AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868, essendo stata predisposta da un ufficio regionale (Dipartimento Regionale Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio -Sezione Urbanistica-), e sottoscritta dai responsabili di questo, non può assolutamente costituire un provvedimento idoneo a sostituire -o surrogare in alcun modo- l'attività della Giunta Regionale.

Donde, l'evidente vizio di incompetenza. Trattasi in particolare di "incompetenza relativa" poiché nel caso di specie un organo/ufficio amministrativo ha illegittimamente invaso la sfera di competenza di un altro organo appartenente allo stesso Ente. Con la conseguente, ovvia, annullabilità dell'atto.

D'altronde nel caso di specie siamo di fronte ad una palesemente illegittima auto-attribuzione di poteri da parte dell'Ufficio firmatario del provvedimento impugnato, attribuzione tanto più illegittima in quanto la Sezione Urbanistica della Regione è "colpevole" di aver usurpato espressione di un potere "politico", di copianificazione, che la legge attribuisce solo e soltanto alla Giunta Regionale. L'Ufficio autore dell'atto impugnato avrebbe tutt'al più potuto istruire la pratica, fornendo un motivato parere. Ma giammai arrogarsi il potere di "deliberare" in ordine al Piano in questione. E deliberare con un provvedimento che ha l'effetto non solo di inibire i procedimenti specifici in itinere, ma qualsiasi tentativo di "normare" le aree in questione.

2. VIOLAZIONE DELLA LEGGE URBANISTICA FONDAMENTALE N. 1150/42. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 56/1980, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 16. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 26/1985. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 47/1985. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.

2.1. Come visto innanzi, secondo la procedura scandita dall'art. 16 della legge regionale n. 56/1980 "*la Giunta Regionale ... delibera l'approvazione o il rinvio del PRG*".

Tuttavia, il Dipartimento regionale "Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio -Sezione Urbanistica"- (ci pare significativa l'assenza di

qualsiasi “partecipazione” dell’Assessore) ha dichiarato *inammissibili* i piani di recupero Salice.

La pronuncia di *inammissibilità* espressa dall’Ufficio regionale non è però in alcun modo prevista dalla normativa di riferimento. Si tratta di una pronuncia completamente “ideata” dall’Ufficio medesimo, in totale contrasto con quanto previsto nel nostro ordinamento.

I singoli passaggi del procedimento in questione sono dettagliatamente scanditi dalla legislazione (statale e regionale) sopra menzionata e in nessun caso è previsto che la Regione possa rilevare la *non ammissibilità* di un PRG. La Regione ha due possibilità: approvare o rinviare il Piano. *Tertium non datur*.

Quindi, il provvedimento regionale del 30.11.2018, oltre ad essere viziato da incompetenza, risulta con ogni evidenza illegittimo in quanto posto in essere il palese violazione del procedimento previsto dalla legge regionale e da questa mutuato dalla legge urbanistica fondamentale dello stato.

2.2. Ma v’è di più. Infatti il provvedimento regionale del 30.11.2018 è completamente infondato nel merito. Vediamo perché.

La Sezione Urbanistica regionale sostiene, nel tentativo di giustificare il proprio provvedimento, che gli insediamenti abusivi oggetto di recupero:

“- devono costituire una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata rilevante sia nella modificazione dell’assetto del territorio, sia dal punto di vista della convenienza economica e sociale [...]

- le perimetrazioni devono includere ... le aree libere da destinare a standards [...]

- Considerazione dirimente è che gli insediamenti abusivi ... siano esistenti alla data del 1.10.1983 e siano sanabili”.

Da ciò deriverebbe, secondo la Regione, la *“inammissibilità della procedura in essere per carenza dei presupposti che integrino la fattispecie del Piano di*

recupero degli insediamenti abusivi oggetto di confisca, in variante al P.R.G.”, come si legge nella parte conclusiva del provvedimento impugnato.

Innanzitutto, non v'è chi non veda che tale punto di vista costituisce una clamorosa e inaccettabile “inversione di rotta” rispetto a tutto quanto convenuto tra Comune e Regione nel corso di un lunghissimo e articolatissimo procedimento. Infatti, come detto in punto di fatto, la Regione ha a suo tempo avallato i contenuti e le modalità caratterizzanti il piano, ne ha condiviso i contenuti ed ha rimandato al PUG la definizione dell'assetto generale dell'area "Salice". Il tutto, anche nell'ambito di una conferenza di servizi indetta dal Comune di Foggia con nota n. 34242 del 15.04.2013.

Da quanto riportato nelle sei delibere comunali del 21.12.2017 si apprende, tra l'altro, che con nota del 29.05.2012 prot. 5166 la Regione s'è espressa nei termini che seguono: “il Servizio scrivente ritiene che l'Amm.ne Comunale, quale momento propedeutico e preliminare alla definizione dell'assetto urbanistico della zona Salice, da operarsi con il redigendo P.U.G., nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali regolanti la materia tenendo in debito conto le sentenze in merito pronunciate dagli Organi di giustizia penale, possa adottare - in coerenza con l'attività amministrativa sino ad oggi posta in essere – il Piano di Recupero in variante al P.R.G. interessante le aree e gli immobili di cui alle perimetrazioni riportate negli elaborati allegati alla relazione integrativa trasmessa con la nota che si riscontra. Il tutto fermo restando quanto già rappresentato da questo Servizio con la precedente nota n. 472/2011 in ordine ai contenuti ed elaborati del suddetto Piano di Recupero”.

E sulla scorta delle intese tra Comune e Regione il procedimento è proseguito, fin ad arrivare alle sei delibere comunali del 14.03.2014, ripubblicate

successivamente per aderire -ancora una volta- alle modalità indicate dalla regione sotto il punto di vista procedurale.

È bene precisare che (ed anche questo si apprende dalla lettura delle delibere di riadozione del 21.12.2017) il Comune di Foggia <<*alla luce della nota n. prot. 5166 del 29 maggio 2012 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia ... ravvisava la necessità di "reimpostare" il piano (e la connessa variazione dello strumento urbanistico generale), rendendolo pienamente coerente con le norme in materia di recupero di insediamenti abusivi, con conseguente precisazione della relativa estensione ed efficacia, conformemente a quanto richiesto dal servizio urbanistica della Regione Puglia, ovvero un piano che:*

_ contenesse solo le aree oggetto di confisca

_ fosse assoggettato alle norme in materia di VAS

_ rimandasse al PUG la definizione più generale dell'assetto dell'intera "zona Salice" così come a suo tempo definita con la C.C. 370 dell'1.06.2001>>.

Nel seguito, dopo la adozione delle sei delibere comunali del 14.03.2014 riguardanti le varianti di recupero, la Regione ha formulato dei rilievi (nota regionale prot. 0004425/2016), in particolare ritenendo errata la modalità "abbreviata" della pubblicazione, e necessaria l'ostensione per 30 giorni più 30 per le osservazioni.

A quel punto il Comune ha riscontrato puntualmente tutti i rilievi sollevati dalla Regione Puglia, predisponendo dettagliate spiegazioni/soluzioni ad ogni problematica (nota comunale prot. 127153/2016).

In seguito a tale nota, v'è stata una serie di incontri tra le PP.AA., tesi a rendere risposta a quanto richiesto dal Servizio Urbanistico della Regione Puglia. E l'Amministrazione comunale ha all'esito predisposto e inviato alla Regione la nota prot. 127153/2016 con la quale è stato formalizzato quanto già rassegnato

in sede di incontri tecnici. Successivamente vi sono peraltro stati ulteriori incontri tecnici tra i servizi urbanistica della Amministrazione comunale e della Regione Puglia grazie ai quali, in un'ottica di proficua collaborazione tra Enti, sono state sciolte le perplessità in merito ai punti sollevati con la precedente nota del Servizio Urbanistica regionale fatta eccezione per la procedura di pubblicazione dei provvedimenti relativi alla adozione.

In definitiva, può dirsi che il merito della questione è stato già ampiamente dibattuto tra le PP.AA. interessate, ragion per cui non è logicamente - ancor prima che giuridicamente - condivisibile il recente punto di vista regionale in ordine all'impossibilità di utilizzare il piano di recupero in funzione di veicolo per la riutilizzazione degli immobili sottoposti a confisca giudiziale.

2.3. Ancora.

Il provvedimento regionale del 30.11.2018 costituisce un'incomprensibile decisione dal punto di vista tecnico ed impedisce al Comune di Foggia di procedere alla valorizzazione del proprio patrimonio. Viene arbitrariamente obliterata una procedura che ha preso le mosse nella seconda metà degli anni '90, caratterizzata da decenni di deliberazioni e interlocuzioni tecniche e istituzionali. Le motivazioni addotte dalla Regione sono prive di fondamento, muovono da considerazioni contrarie al (descritto) spirito del Piano di recupero, le cui caratteristiche essenziali sono quelle di non prevedere consumo di suolo né mutamenti di destinazione d'uso, di essere totalmente pubblico, di dispiegare i propri effetti -e benefici- su aree pubbliche, nell'intento di restituire alla legalità una situazione di antico abusivismo.

Pertanto, dichiarare l'inammissibilità del Piano a causa del fatto che si tratta di terreni confiscati equivale a negare (o meglio, *rinnegare*) i presupposti dell'intervento, che parevano pacificamente concordati con la Regione.

Diversamente da quanto sostenuto dal Comune, il Piano in questione non sottrae ai cittadini alcuna potenzialità edificatoria, poiché le aree oggetto del recupero sono già nella titolarità dell'amministrazione comunale dopo la confisca. Quindi non coglie nel segno neppure l'asserzione conclusiva del provvedimento impugnato, secondo cui mancherebbe nel caso di specie "il vincolo di coerenza istruttoria". Affermazione del tutto inappropriata e che rivela un difetto di motivazione evidentissimo, nonché una chiara approssimazione nell'approccio attuale alla questione da parte degli uffici regionali.

La confisca delle aree in questione disposta dal Giudice non può essere ritenuta in contrasto con la libertà del Comune di determinare le proprie politiche. Al contrario, essa costituisce lo strumento fondamentale con cui l'ordinamento rimuove un ostacolo e restituisce al Comune quella libertà che è stata violata dalla condotta illecita dei privati. Il trasferimento della titolarità al Comune mette quindi quest'ultimo in condizione di dare ai beni la destinazione che ritiene opportuna. Con l'ordine di trasferimento della proprietà al patrimonio comunale l'intervento del Giudice si esaurisce e il diritto dell'Ente comunale sui beni è pieno e non condizionato da alcunché. Se così non fosse, sussisterebbe a carico della proprietà un limite che non esiste nell'ordinamento e che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge. Peraltro, la Regione non ha spiegato in alcun modo quale sarebbe *a suo parere* la più corretta destinazione da dare ai beni confiscati. O gli stessi dovrebbero forse rimanere *res derelictae*? È ovvio che così non può essere. Ed è altresì ovvio che il provvedimento regionale impugnato ha dunque l'effetto -illegittimo- di impedire al Comune di assumere scelte in ordine al destino da dare agli immobili confiscati, con buona pace del potere di pianificazione urbanistica e territoriale. Peraltro intralciando il virtuoso intento

del Comune, che con i proventi derivanti dalla futura alienazione dei beni in questione darebbe una non trascurabile "boccata d'ossigeno" alle proprie casse.

2.4. Nel caso di specie risulta inoltre inappropriato il richiamo regionale all'art. 29 comma 1° della Legge n. 47/1985, che per comodità si riporta di seguito:

<<Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti principi fondamentali:

a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.>>.

Ebbene, innanzitutto, a differenza di quanto afferma la Regione, **NON è affatto dirimente** " ... che gli insediamenti abusivi ... siano esistenti alla data del 1.10.1983 e siano sanabili". Ciò in quanto nel caso di specie si parla di un procedimento che ha preso le mosse dall'iniziativa comunale e la norma in questione (risalente al 1985) prevede che le regioni provvedano a porre in essere le attività necessarie alla *formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983*. Il richiamo non è quindi pertinente.

A ciò si aggiunga che la previsione di cui al citato art. 29 si limita a prescrivere che gli edifici abusivi oggetto di sanatoria siano inseriti nell'ambito di atti di

pianificazione urbanistica diretti al loro più adeguato inserimento nel tessuto urbano. Ed è proprio lo spirito del piano che la Regione oggi ostacola.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 2 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SS.MM.II.. VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 1 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SS.MM.II.. VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 56/1980, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 16.

Il comportamento serbato dalla Regione Puglia viola in ogni caso l'obbligo giuridico di concludere il procedimento articolato dall'art. 16 della L.R. 56/80. Come detto, il "provvedimento" regionale è stato espresso da un Ufficio regionale, e non costituisce assolutamente una idonea "chiusura" (di quella fase) del procedimento, essendo all'uopo necessario e imprescindibile un atto della Giunta Regionale. Permane dunque l'inadempimento regionale rispetto ad una procedura i cui momenti sono scanditi dalla legge in modo indefettibile.

Nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 16 della L.R. 56/80, è previsto che il Comune rimetta all'Assessorato regionale all'Urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del PRG. La legge prevede inoltre che, in seguito il PRG sia inviato al Comitato Urbanistico Regionale per il relativo parere. E poi ritrasmesso alla Giunta Regionale; Giunta che quindi -dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del CUR ed alle indicazioni del PRG- delibera l'approvazione o il rinvio del PRG. La fase appena descritta deve concludersi entro 120 giorni a partire dalla data in cui l'Assessorato Regionale all'Urbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del PRG. Cosa non avvenuta.

È appena il caso di osservare che non può in ogni caso ragionevolmente dubitarsi della correttezza del procedimento posto in essere dal Comune di Foggia nel caso di specie, che risulta così articolato;

- adozione, mercé le sei delibere del 14.03.2014;

- risultata illegittima la pubblicazione a termini brevi (15+15), la stessa è stata considerata *tamquam non esset*;

- sicché si è proceduto -secondo l'orientamento regionale- ad una nuova e più corretta pubblicazione secondo i termini ordinari (luglio 2017); pubblicazione a cui non hanno fatto seguito osservazioni;

- nel dicembre 2017 poi sono state adottate le ulteriori sei deliberazioni che il Comune ha denominato di "riadozione" e che in realtà sono, formalmente e contenutisticamente, di "conferma" delle precedenti adozioni, con l'aggiunta di contenuti e/o motivazioni e/o esplicazioni non incidenti sul contenuto dispositivo del piano. Si tratta di atti - ovviamente del tutto legittimi - finalizzati a fornire puntualizzazioni e precisazioni, nella parte in cui descrivono e motivano le scelte del Comune, ovvero a determinare contenuti accessori rispetto a quelli dei piani strettamente intesi, ma non incidenti sull'efficacia e legittimità del piano.

Così stando le cose, e considerato il perdurare della sostanziale inerzia regionale (visto che l'unico pronunciamento -la nota regionale AOO_079/PROT 30.11.2018 – 0010868- è pervenuto da un Ufficio incompetente ed è comunque illegittimo nel merito), il Comune di Foggia si vede oggi costretto ad agire per la dichiarazione d'illegittimità del comportamento della Regione Puglia nell'ambito del descritto procedimento.

L'irragionevolezza dell'inerzia serbata è ancor più evidente se si considera che si tratta di un piano, studiato e riproposto secondo le indicazioni regionali, con a monte un lunghissimo e significativo lavoro del Comune, al fine di creare un beneficio alla comunità cittadina.

Nulla può in ogni caso spiegare l'inadempimento/silenzio regionale, nel caso di specie.

Il Comune ricorrente non può che dolersi dinanzi all'adito G.A. della ingiustificata "stasi" in cui versa il procedimento amministrativo *de quo*, in palese violazione della rubricata normativa.

4.- VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA COPIANIFICAZIONE, NORMATO DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE, QUALE CRITERIO DIRETTORE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E/O VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE SUI PRESUPPOSTI, PERPLESSITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE.

E' oramai *ius receptum*, e sul punto le acquisizioni della legislazione regionale pugliese sono meritoriamente particolarmente avanzate, il principio secondo cui l'attività di pianificazione risulta dal concorso "fra eguali" del Comune e della Regione. Il che si traduce in una metodologia procedimentale specifica, dovendo gli atti normativi in materia urbanistica risultare formati mediante il contributo di entrambi gli enti, ed in una determinazione sostanziale per cui la disciplina del territorio discende dal confluente delle volontà politico-amministrative delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

V'è da richiamare quanto già detto circa il concorso, per molto tempo attivo e per svariati momenti positivo della Regione alla determinazione del contenuto e della forma dei piani di recupero in questione. Tant'è che il Comune di Foggia ha ripetutamente modificato i propri indirizzi per adeguarsi, evidentemente condividendoli, alle indicazioni regionali. Di talché gli ultimi atti, quelli rispetto ai quali si chiedeva l'approvazione, sono coerenti con un percorso condiviso, nell'ossequio del principio surriferito.

Di contro, l'attuale provvedimento, e l'indirizzo ad esso sottostante, contrastano palesemente con metodologia e principio; è rimarchevole altresì che, nel partecipare le proprie determinazioni, evidentemente prospettate come

definitive e finali, gli Uffici regionali non abbiano ritenuto nemmeno di procedere attraverso una delle forme di interlocuzione tipiche di tali procedimenti. Ricordiamo che in Puglia è usuale il ricorso alle c.d. “conferenze di copianificazione” che costituiscono uno strumento di confronto e costruzione condivisa del percorso che conduce alla formazione dello strumento urbanistico di qualsiasi livello.

Pare significativo che, di fronte ad una così evidente diversità di vedute in ordine alle condizioni di legittimità dei piani, gli uffici regionali non abbiano ritenuto di procedere a nessuna forma di confronto, tanto meno se formalizzato, con il Comune, di cui viene così inopinatamente “cassata” un’attività pianificatoria, ispirata a finalità di puro perseguimento di un interesse pubblicistico, dato che non risultano (più) coinvolti interessi privati.

Ove diversamente avesse operato, instaurando le forme di confronto a contraddittorio, si sarebbero potute per un verso meglio “spiegare” le ragioni di legittimità e di interesse pubblico sottese al provvedimento; per altro verso affrontare i temi del merito delle scelte urbanistiche effettuate rendendo ragione delle stesse ed individuando le soluzioni possibili agli eventuali problemi emersi.

5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Sotto altro profilo, si fatica a comprendere come possa la Regione Puglia aver direttamente comunicato al Comune il provvedimento di inammissibilità dei Piani di recupero, eventualità mai prima d’ora annunciata né paventata.

La Regione, in effetti, *avrebbe dovuto* - ma non l’ha fatto - annunciare preventivamente il proprio intendimento, mediante comunicazione di avvio del procedimento, ex artt. 7 e 8 della L. 241/90.

La "ratio" della norma è chiara: consentire la partecipazione degli interessati alla fase di formazione di un provvedimento, mediante l'apporto collaborativo nelle forme e nei modi previsti dalla legge. E al soggetto interessato, in questo caso il Comune, non è stata data in alcun modo la possibilità di introdurre elementi nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione dell'avvio del medesimo.

Nel caso in esame, la comunicazione in questione avrebbe quantomeno consentito l'innescio di un'ulteriore fase di interlocuzione tra le PP.AA., garantendo - se non altro - un'istruttoria più approfondita ed una conoscenza (per ambo le parti) delle circostanze e dei dati utili alla più corretta definizione del procedimento amministrativo in esame.

È quindi evidente la violazione del dettato normativo, poiché la legge impone di dar vita ad un dialogo che nel caso di specie risulta totalmente assente.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni juris* che sorregge il presente ricorso abilita il ricorrente a richiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Circa il *periculum in mora* esso è in *re ipsa*. È evidente il danno grave ed irreparabile che dall'esecuzione del predetto provvedimento deriva al Comune ricorrente, venendo sacrificato il suo diritto di veder legittimamente concluso il (virtuoso, negli intenti) procedimento amministrativo instaurato molti anni or sono al fine di addivenire al recupero di aree cittadine su cui sorgono insediamenti abusivi che al momento risultano non conformi urbanisticamente, assicurando agli stessi adeguati standard urbanistici. Con ingiusto sacrificio, dunque, dell'interesse dell'intera collettività al "recupero" di un patrimonio altrimenti "perduto".

Si chiede, pertanto, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

* * * * *

In definitiva, alla luce ed in virtù di tutto quanto precede, e di quanto ci si riserva di esporre in prosieguo, il Comune di Foggia, per il tramite del sottoscritto difensore,

chiede

che il Tribunale adito voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- preliminarmente, sospendere l'efficacia del provvedimento esternato mediante la nota regionale AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868;
- annullare il medesimo provvedimento di cui alla nota regionale AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868, nonché gli atti connessi, ancorché non conosciuti;
- dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione al procedimento amministrativo riguardante le "*Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice – Ambiti 1-2-3-4-5-6*", con particolare riferimento al mancato seguito alla nota comunale prot. n. 12599 del 06.02.2018 avente il predetto oggetto; nonché accertare il diritto del Comune di Foggia ad ottenere la definizione del procedimento urbanistico in causa e, quindi, l'approvazione definitiva del piano di recupero in questione; e condannare la P.A. resistente a provvedere entro il termine di legge, sotto comminatoria di nomina del commissario *ad acta*;
- con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si dichiara, ai sensi della normativa sul Contributo Unificato, che il valore della controversia è indeterminabile e che il C.U. dovuto è pari ad euro 650,00.

Bari, 11 dicembre 2018

Avv. Felice Eugenio Lorusso

PROCURA: nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Foggia (C.F. 00363460718), delego l'avv. Felice Eugenio Lorusso (C.F. LRSFCG52P08L220B) a rappresentare e difendere l'Ente nell'instaurando giudizio davanti al Tar Puglia-Bari contro la Regione Puglia <<per l'annullamento, previa sospensiva, della nota regionale AOO_079/PROT 30.11.2018 - 0010868 e comunque per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione al procedimento amministrativo riguardante le "Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice – Ambiti 1-2-3-4-5-6" (Ambito 6)>>, conferendo al predetto difensore ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti e/o integrativi. Reso edotto e informato dei diritti ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, presto consenso all'utilizzo e al trattamento dei dati dell'Ente e dei miei personali per le finalità connesse allo svolgimento del giudizio, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Felice Eugenio Lorusso, in Bari, alla via Amendola n. 166/5.
Bari,

Comune di Foggia

Il Sindaco p.t.

Dott. Franco Landella

Firmato digitalmente da

FRANCO LANDELLA

Data e ora della firma: 11/12/2018 16:03:56

È autentica la firma

Avv. Felice Eugenio Lorusso

Da "legale" <legale@cert.comune.foggia.it>

"segreteria" <segreteria@pec.studiolegalelorusso.it>, "gabinetto"

A <gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it>, "p." <p.affatato@cert.comune.foggia.it>, "legale cert" <legale@cert.comune.foggia.it>

Data giovedì 8 novembre 2018 - 08:51

I: conferimento incarico per ricorso avverso il silenzio della regione puglia sul piano di recupero del salice

egregio avvocato Felice Eugenio Lorusso,

il sindaco di Foggia dott.Franco Landella vuole conferirle incarico per proporre ricorso avverso il silenzio della regione puglia in ordine al piano di recupero del salice.La invito pertanto alla rimessa di un preventivo del suo onorario ,secondo i parametri del dm 55/14 come modificato dal dm 37/18 nella misura minima consentita.Vorrà inoltre inviare il suo curriculum vitae, avendo l'obbligo di inserirlo nella determinazione d'incarico e di spesa secondo le indicazioni dell'anac con i dlgs 33/13 e 97/16(trasparenza amministrativa).per ogni utile documentazione e relazione in merito la invito a prendere contatti con il dirigente dell'area tecnica ing.f.sco paolo affatato. cordialità avv.domenico dragonetti

5/12
1430

Felice Eugenio Lorusso
AVVOCATO

GAB
Affatato
- Avvocato

Bari, 5 dicembre 2018

Al Sindaco del Comune di Foggia

All'ing. Francesco Paolo Affatato
Dirigente Area Tecnica del Comune di Foggia

All'avv. Domenico Dragonetti
Dirigente Servizio Avvocatura
del Comune di Foggia

Comune di
FOGGIA



C_D643 - AC.FG.A01 - 1 - 2018-12-06 - 0127802
Prot. Generale n: 0127802 A
Data: 06/12/2018 Ora: 15.48
Classific.:

Oggetto: piani di recupero "Salice" - Indirizzi operativi.

Faccio seguito alle mie precedenti in cui delineavo il percorso da seguire per l'intrapresa delle azioni finalizzate alla declaratoria dell'obbligo regionale di concludere il procedimento di variante urbanistica in relazione ai piani "Salice".

Rilevo che il percorso è stato sostanzialmente condiviso dai tecnici del Comune, e quindi, mi accingo, con il vostro consenso, a predisporre gli atti.


Quanto al compenso, previo cordiale e fraterno concordamento con Mimmo Dragonetti, che non manca mai di esortarmi a tener coto delle ambascie finanziarie del Comune, lo indico -ancorché il valore presumibile autorizzi ben altre misure, in € 10.000,00 oltre cpa e IVA per ciascuno dei sei ricorsi a proporsi, per i quali andrà a corrisponderci il contributo unificato di € 300,00 per ciascuno.

Pertanto il compenso totale che abbiamo convenuto ammonta a € 60.000,00 oltre cpa, IVA, a cui andranno aggiunti i suddetti oneri per contributo unificato (€ 300 x 6 = € 1.800,00).

Allego pertanto il mio curriculum vitae, ed n. 6 files delle procure, da far sottoscrivere, se del caso, anche con firma digitale (in formato PADES BES), dal Sindaco.

Resto in attesa ed invio cordiali saluti.

Avv. Felice Eugenio Lorusso



Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali**DETTAGLIO FATTURA**

Onorari	€ 10.000,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 400,00
<i>Totale Imponibile</i>	€ 10.400,00
IVA 22% su Imponibile	€ 2.288,00
<i>Totale documento</i>	€ 12.688,00
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 2.000,00
Netto a pagare	€ 10.688,00

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.



Comune di Foggia


FG

00363460718

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 834/0	Data: 17/05/2019	Importo: 12.688,00
Oggetto:	Presenza atto di conferimento incarico all'avv. Felice Eugenio Lorusso e relativa autorizzazione e impegno della spesa complessiva di 12.688,00# (comprensiva di IVA, CPA, ritenuta di acconto) per giudizio dinanzi al TAR per la Puglia Bari Comune di Foggia			
Finanziato con :	CONTROPARTITA 400000 € 12.688,00 -			
SIOPE:	1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.11.006 Patrocinio legale			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	1.023.033,88	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	407.907,88	
Programma:	2 - Segreteria generale	Impegno nr. 834/0:	12.688,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	420.595,88	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	602.438,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	390.000,00	
Capitolo:	380010	Impegni gia' assunti:	183.557,48	
Oggetto:	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI.	Impegno nr. 834/0:	12.688,00	
		Totale impegni:	196.245,48	
		Disponibilità residua:	193.754,52	
Progetto:	AMMINISTRAZIONE GENERALE			
Resp. spesa:	SERVIZIO AVVOCATURA			
Resp. servizio:	SERVIZIO AVVOCATURA			

FOGGIA li, 17/05/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Preso atto di conferimento incarico all'avv. Felice Eugenio Lorusso e relativa autorizzazione e impegno della spesa complessiva di € 12.688,00# (comprensiva di IVA, CPA e ritenuta di acconto) per giudizio dinanzi al TAR per la Puglia Bari Comune di Foggia/Regione Puglia Varianti di recupero insediamenti abusivi in Zona Salice (Ambito 6)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia, 15 gennaio 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro _____ sul bilancio _____ capitolo ad oggetto:

Vedasi attestazione di copertura finanziaria in allegato.

Foggia 20/05/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente determinazione in data 21-05-19 viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia 21.05.19

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA

IL FUNZIONARIO
Matteo BRUNO